



# CITTÀ DI CARMAGNOLA

## PROVINCIA DI TORINO

### REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

**Approvato con delibera C.C. n. 26 del 08/06/1991**

\*\*\*\*\*

#### **Art. 1 – Nomina a guardia ecologica volontaria**

Il Presidente della Giunta Provinciale, a completamento della procedura di nomina a guardia ecologica volontaria, rilascia un tesserino di riconoscimento a tutti coloro che abbiano conseguito su proposta della Provincia lo status di guardia particolare giurata per la vigilanza sui beni oggetto della disciplina della L.R. 32/82

#### **Art. 2 – Status di Guardia Ecologica Volontaria**

La guardia ecologica volontaria espleta il servizio di competenza nei limiti temporali e territoriali concordati *con la Provincia* ai sensi dei successivi articoli 6 e 7.

Nell'espletamento del servizio la g.e.v. è Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p.

#### **Art. 3 – Zone di Operatività**

Ai fini meramente organizzativi del servizio delle g.e.v.; il territorio provinciale è suddiviso in zone di operatività, individuate, per il territorio montano, con i limiti territoriali delle Comunità Montane, e, per il territorio di pianura, preferenzialmente con i limiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali.

Le guardie ecologiche volontarie sono assegnate al servizio nelle zone di operatività in ragione della residenza anagrafica o del domicilio eletto d'intesa con l'Amministrazione Provinciale.

Ogni zona di operatività è suddivisa, in ragione della specifica conformazione territoriale e di necessità organizzative, in subzone.

#### **Art. 4 – Coordinamento delle Guardie Ecologiche Volontarie nelle zone di operatività**

Le Comunità Montane, per il territorio montano, ed un Comune designato dagli altri comuni compresi nella zona di operatività, o in caso di disaccordo, dalla Provincia per il territorio di pianura, coordinano localmente, collaborando con la Provincia, l'attività delle guardie ecologiche volontarie.

L'Ente di coordinamento locale si avvale per l'espletamento dell'attribuzione di competenza del contributo delle g.e.v., dei Comuni e degli altri Enti ed Associazioni locali senza finalità di lucro aventi come scopo la tutela dell'ambiente.

#### **Art. 5 – Criteri di organizzazione dell'attività delle Guardie Ecologiche volontarie.**

Le guardie ecologiche volontarie operano generalmente in gruppi di almeno 2 persone e nelle subzone più prossime al comune di loro residenza o domicilio. In ragione della professionalità specifica, dell'interesse culturale, dei programmi e progetti promossi, le guardie ecologiche volontarie potranno riunirsi in gruppi di studio e di lavoro.

Per il raggiungimento della uniformità dei comportamenti, per lo scambio delle reciproche esperienze, per la formulazione di programmi e progetti di carattere promozionale ed educativo, l'Ente di coordinamento locale promuove non meno di due riunioni all'anno delle g.e.v. assegnate al servizio nella zona di operatività.

#### **Art. 6 – Piano preventivo dei servizi**

L'Ente di coordinamento locale redige il programma preventivo di attività che ogni g.e.v. si dichiara disponibile ad effettuare nel corso del mese successivo.

Il piano preventivo dei servizi, debitamente controfirmato dalle guardie interessate, viene inoltrato all'Amministrazione Provinciale entro il giorno precedente alla data in cui è prevista l'effettuazione del primo servizio.

La Provincia, in relazione a specifiche necessità, può concordare con l'Ente di coordinamento locale e le guardie interessate, le variazioni al piano repute opportune.

#### **Art. 7 – Variazioni al piano preventivo dei servizi**

L'Ente di coordinamento locale apporta le variazioni al piano preventivo dei servizi che nel corso dell'esecuzione si rendano necessarie.

Della variazione viene data informazione preventiva alla Provincia o, qualora ciò non fosse possibile per difficoltà oggettive, anche immediatamente dopo l'esecuzione del servizio variato.

#### **Art. 8 – Rapporto di servizio**

Le guardie ecologiche volontarie redigono al termine del servizio una relazione sull'attività effettuata (rapporto di servizio) che unitamente alle note dei rimborsi delle spese sostenute per le esigenze di servizio e alle copie dei processi verbali eventualmente compilati, consegnano entro 48 ore successive alla data in cui è stato effettuato il servizio all'Ente di coordinamento locale.

#### **Art. 9 – Piano consuntivo dei servizi**

L'Ente di coordinamento locale redige il piano consuntivo dei servizi effettuati dalle g.e.v. nella settimana precedente che, unitamente ai rapporti di servizio, alle note dei rimborsi e alle copie dei processi verbali eventualmente compilati dalle guardie, inoltra alla Provincia entro la settimana successiva a quella cui si riferisce il piano consuntivo.

#### **Art. 10 – Commissione Consultiva Provinciale**

È costituita presso la Provincia la Commissione Consultiva Provinciale ed è composta da:

- Assessore Provinciale Competente (con funzioni di presidente);
- funzionario divisione per Caccia e Pesca dell'Amministrazione Provinciale (con funzioni di segretario);
- un rappresentante dell'Ente di coordinamento locale per ciascuna zona di operatività;
- un rappresentante delle g.e.v. per ciascuna zona di operatività;
- 5 delegati dei più rappresentativi Enti ed Associazioni senza finalità di lucro aventi come scopo la tutela dell'ambiente.

La commissione consultiva elabora annualmente il programma di iniziative e manifestazione di carattere culturale sulle tematiche ambientali soggetto all'approvazione dei competenti organi dell'Amministrazione Provinciale.

In tale attività possono essere costituiti all'interno della Commissione gruppi di lavoro che potranno avvalersi di contributi esterni.

I membri della commissione prestano gratuitamente la propria attività.

### **Art. 11 – Doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie**

Ogni guardia ecologica volontaria è tenuta a prestare indicativamente 1 giorno di servizio al mese da concordarsi con l'Ente di coordinamento locale e la Provincia.

La g.e.v. deve svolgere i servizi secondo le modalità e i termini concordati ed inoltre deve:

- tenere un comportamento consono con la qualifica rivestita;
- compilare i rapporti di servizio e di processi verbali in modo chiaro e completo inoltrandoli nei termini previsti all'Ente di coordinamento locale;
- partecipare con profitto alle attività formative e di aggiornamento di volta in volta organizzate;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione,
- non portare armi in servizio anche se debitamente autorizzata da altri titoli.

### **Art. 12 – Sanzioni Disciplinari**

La g.e.v. che trasgredisca ai doveri propri è soggetta alle seguenti sanzioni disciplinari:

- censura;
- sospensione temporanea dalle funzioni;
- revoca della nomina.

Le sanzioni disciplinari sono inflitte dal Presidente della Giunta Provinciale con provvedimento motivato e dopo che siano stati contestati preventivamente gli addebiti all'interessato con la prefissione di un termine non inferiore a 10 giorni per far pervenire scritti o per richiedere di essere personalmente sentito a chiarimento dei fatti.

L'istruttoria preliminare è curata dal responsabile della Divisione dell'Amministrazione provinciale cui fa capo il servizio di guardie ecologiche volontarie con il concorso del rappresentante dell'Ente di coordinamento locale nelle cui zone opera la guardia interessata.

### **Art. 13 – La censura**

La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, inflitta per lievi trasgressioni.

#### **Art. 14 – Sospensione temporanea dalle funzioni**

La sospensione temporanea dalla funzione consiste nell'allontanamento dal servizio con conseguente ritiro del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia e comunicazione al Prefetto dell'adozione del provvedimento, per un periodo di tempo non inferiore a 1 mese e non superiore a 6 mesi ed è inflitta per il reiterarsi di comportamenti che già abbiano comportato l'applicazione della censura o per comportamenti di particolare gravità quali:

- grave negligenza in servizio;
- inosservanza dei doveri dell'ufficio;
- abuso di autorità.

#### **Art. 15 – Revoca dalla funzione**

Qualora la guardia alla quale sia già stata inflitta la sanzione della sospensione dalla funzione trasgredisca ai doveri propri, il Presidente della Giunta Provinciale dispone il ritiro definitivo del tesserino di riconoscimento e propone al Prefetto la revoca della nomina a guardia particolare giurata.

La g.e.v. incorre inoltre nella revoca della funzione, escluso il procedimento disciplinare:

- a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita.
- b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici Uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

#### **Art. 16 – Rapporti fra procedimento disciplinare e giudizio penale**

Qualora per il fatto addebitato alla g.e.v. sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.

L'azione disciplinare non può essere esperita quando dal giudicato penale risulti che non sussiste il fatto attribuito, oppure risulti che la g.e.v. non lo ha commesso.

Negli altri casi il giudicato penale non preclude l'eventuale ulteriore azione disciplinare.

#### **Art. 17 – Sospensione cautelare**

La g.e.v. sottoposta a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesa dal servizio; ove sia stato emesso mandato od ordine di cattura, la g.e.v. deve essere immediatamente sospesa dal servizio. La sospensione cautelare è disposta dal Presidente della Giunta Provinciale.

#### **Art. 18 – Rinnovo nomina**

La nomina a guardia particolare giurata e a guardia ecologica volontaria ha validità annuale.

La proposizione dell'istanza al Prefetto per il rinnovo delle nomine a g.p.g. è subordinata al giudizio complessivo positivo sull'attività della guardia che verrà reso annualmente, con il concorso dell'Ente di coordinamento locale, dal responsabile del competente ufficio provinciale.

**Art. 19 – Assicurazione infortuni g.e.v.**

La copertura assicurativa per i rischi e le responsabilità connessi all'attività di vigilanza delle guardie e.v. è limitata agli infortuni verificatisi esclusivamente durante l'esecuzione dei servizi debitamente concordati, che comportino esclusivamente invalidità permanente o morte.

Le g.e.v. accettano la copertura assicurativa stipulata dalla Provincia e rinunciano ad ogni azione di rivalsa e di risarcimento danni nei confronti dell'Amministrazione Provinciale.

La responsabilità civile derivante dall'attività delle g.e.v. fa capo all'Amministrazione Provinciale.

**Art. 20 – Uso mezzi personali per esigenze di servizio**

Le guardie e.v. che si dichiarano disponibili all'uso di mezzi personali per esigenze di servizio sollevano l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dei mezzi stessi.